

Regolamento per l'installazione ed il controllo degli impianti per telefonia mobile

Art. 1 - Finalità ed obiettivi

1. Con il presente Regolamento, in ottemperanza alla legislazione nazionale e regionale in materia l'Amministrazione Comunale di Lucca persegue le seguenti finalità e obiettivi:

- a) avviare tutte quelle misure idonee a garantire la massima tutela per la popolazione, in termini di esposizione ai campi elettromagnetici, anche perseguendo valori di emissione cautelativi, pur nel rispetto delle normative vigenti;
- b) tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
- c) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio;- disciplinare le procedure per l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione e ed in generale la gestione di tutti gli impianti per le telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz , gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio comunale;
- d) stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi dell'art. 12 della L.R. 49/2011;
- e) garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione richiamato anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni;
- f) conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
- g) garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- h) fornire corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.

2. Per il miglior perseguimento delle finalità sopra riportate i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente regolamento debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Le presenti Norme sono adottate ai sensi dell'art. 8, comma 6, della *“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”* 22 febbraio 2001, n. 36, dell'art. 2, comma 1 bis della L. 66/2001, del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* e ss.mm.e ii., nel rispetto dei criteri generali e dei principi del D.P.C.M. 8 luglio 2003 *“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”*

generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz” e della Legge Regionale 6 Ottobre 2011, n. 49 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”.

2. Le presenti Norme si applicano a tutti gli impianti per le telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz , gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio comunale.

3. Le presenti Norme si applicano, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 2 anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

4. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli apparati di radioamatori. Sono esclusi inoltre gli impianti realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale. Sono inoltre fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 3 – Definizioni

Si intendono qui integralmente richiamate le definizioni di cui all'art. 2 LR. 49/2011. Per titolo abilitativo si intende sia l'autorizzazione prevista per casi specifici dall'art. 87 del D.lgs. 259/03, sia le segnalazioni certificate di inizio attività, oltre alla comunicazione, nei casi indicati negli artt. 87, 87 bis, 87 ter del D.lgs. 259/03.

Art. 4 - Funzioni dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale provvede ai sensi della LR 49/2011 art.8:

- a) all'elaborazione ed approvazione del programma comunale degli impianti, curandone la trasmissione al SUAP;
- b) al rilascio, anche in assenza del programma di cui alla lettera a), del titolo abilitativo;
- c) alle azioni di risanamento secondo le indicazioni dell'art.12 della LR 49/2011;
- d) all'esercizio della funzione di vigilanza e di controllo, avvalendosi dell'ARPAT;
- e) allo svolgimento dei compiti di educazione ambientale e di informazione delle popolazioni interessate, con riferimento alle tematiche ed agli scopi di tutela disciplinati dalla legge;
- f) all'adeguamento del regolamento urbanistico ai criteri di localizzazione di cui all'art.11, comma 1, della L.R 49/2011; per lo svolgimento delle funzioni inerenti il rilascio del titolo abilitativo nonché di controllo e vigilanza, l'Amministrazione Comunale si avvale dell'ARPAT.

Art. 5 – Osservatorio permanente

1. Al fine di garantire la partecipazione della cittadinanza e dei soggetti pubblici e privati interessati al processo di formazione, revisione ed aggiornamento del Programma Comunale, è istituito un Osservatorio permanente sulla telefonia mobile, con funzioni consultive, costituito dai seguenti soggetti:

- Sindaco;
- Presidente della Commissione Urbanistica comunale;
- Presidente della Commissione Ambiente comunale;
- Assessore all'Ambiente;

Dirigente del Settore Ambiente o suo delegato;
Dirigente del Settore SUAP o suo delegato;
Dirigente del Settore Urbanistica o suo delegato;
Rappresentanti delle associazioni ambientaliste e dei comitati cittadini da individuarsi successivamente con delibera di Giunta Municipale tra i soggetti maggiormente rappresentativi sul territorio in relazione alla materia;
Un consigliere di maggioranza;
Un consigliere di minoranza.

2. Alle sedute dell'Osservatorio vengono permanentemente invitati rappresentanti dell'ARPAT e della Az. USL territorialmente competente, quali consulenti tecnici per le materie di competenza dell'organo.

3. L'Osservatorio si propone come strumento permanente di informazione, formazione ed educazione a favore del cittadino, in un contesto di sviluppo sostenibile armonioso nell'applicazione e nell'uso delle continue innovazioni tecnologiche nel settore della telefonia mobile. L'Osservatorio può avvalersi di consulenti esterni e può eseguire, direttamente, o tramite gli uffici comunali interessati, accertamenti, rilevamenti o ispezioni ritenuti necessari per verificare il rispetto delle presenti disposizioni e la corretta attuazione del Programma. L'Osservatorio si riunisce con cadenza di norma semestrale, per discutere delle eventuali questioni attinenti alle proprie competenze.

4. L'Osservatorio ha altresì funzione consultiva obbligatoria e preventiva nei seguenti casi:

sui Piani di sviluppo presentati dagli operatori entro il 31 ottobre di ogni anno;

sugli eventuali titoli abilitativi per impianti destinati a sorgere in area non ricadente in aree preferenziali o in siti già previsti nei precedenti programmi approvati e non coincidenti con impianti esistenti e da rilasciarsi ai sensi dell'art. 10 comma 4 L.R. 49/2011, cioè nel caso di motivate ragioni di urgenza e indifferibilità rispetto alle esigenze di funzionalità della rete;

sul rilascio delle eventuali autorizzazioni all'installazione di impianti provvisori ai sensi del presente Regolamento.

5. L'Osservatorio può comunque essere convocato dall'Amministrazione Comunale autonomamente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti per la discussione di argomenti inerenti i sistemi di telecomunicazione non inseriti nel novero di quelli per i quali è obbligatoria la sua consultazione. A tal fine nel computo della maggioranza necessaria per la richiesta di convocazione non si tiene conto dei componenti che sono dipendenti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 6 - Programma annuale e procedure di valutazione

1. Il rilascio del titolo abilitativo comunale di cui al Capo II, art. 8 della L.R. n. 49/2011, è subordinato prioritariamente alla presentazione da parte dei soggetti aventi titolo di un programma annuale di sviluppo delle reti ovvero del piano delle installazioni degli impianti. La presentazione dei programmi annuali delle installazioni degli impianti deve essere corredata da:

- a) planimetria con l'ubicazione dei siti in servizio;
- b) planimetria con la proposta delle localizzazioni degli impianti;
- c) documentazione tecnica indicante la tipologia di impianto e tecnologie previste.

2. Il piano annuale viene presentato dagli operatori interessati entro il 31 ottobre di ogni anno. L'Amministrazione Comunale di Lucca elabora un proprio programma di implementazione del Piano comunale degli Impianti, individuando i siti in risposta alle richieste presentate entro 90 giorni successivi alla data di scadenza per la consegna dei programmi da parte dei gestori. Tale programma si traduce nella determinazione degli impianti da installare nell'arco del periodo e nell'individuazione dei siti dove localizzarli. I risultati cartografici di tali classificazioni, sintetizzati in una Mappa delle Localizzazioni, contiene, suddivisi per gestore:

- a) la puntuale localizzazione degli impianti esistenti;
- b) le ubicazioni ottimali ad ospitare le nuove stazioni radio base per la telefonia mobile richieste con i piani di sviluppo dagli operatori, come previsto nella Legge Regionale 49/2011;
- c) gli eventuali aggiornamenti periodici.

3. La Mappa delle Localizzazioni, contenente sia gli impianti attivi sia quelli in fase di progetto, è parte integrante del presente Regolamento ed è riportata nell'“Allegato A: Mappa delle Localizzazioni”.

La Mappa delle Localizzazioni contiene:

- a) localizzazione degli impianti esistenti;
- b) sintesi delle soluzioni individuate dall'Amministrazione Comunale.

4. L'elenco degli impianti esistenti contenuti nella Mappa delle Localizzazioni è aggiornato attraverso il Sistema Informativo Territoriale ogni qual volta viene messo in funzione un nuovo impianto in base ad un determinato titolo abilitativo.

5. La Mappa delle Localizzazioni può essere aggiornata in funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche, nonché per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi; inoltre può essere aggiornata a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori.

6. L'installazione degli impianti è consentita nei siti e nelle aree individuate nella Mappa delle Localizzazioni. Tali individuazioni vengono supportate da considerazioni di carattere tecnico, attraverso simulazioni, elaborazioni previsionali o misure puntuali, nel rispetto dell'assetto normativo nazionale e regionale. I risultati della verifica, qualora prevedano l'individuazione di nuovi siti, devono essere sottoposti alla approvazione del Consiglio Comunale.

7. Le implementazioni previste su strutture tecnologiche realizzate in deroga al processo di programmazione, come da Legge Regionale Toscana n. 49/2011 e Legge n. 111 del 15 luglio 2011, devono essere inserite e previste nei programmi di sviluppo annuali, nel caso in cui tali riconfigurazioni prevedono il superamento dei livelli di potenza limite, per cui è stato ottenuto il precedente procedimento di deroga.

Art. 7 - Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo

1. Il titolo abilitativo è rilasciato nel rispetto delle procedure e dei presupposti previsti dalla legge regionale e statale pro-tempore vigente.

2. Il titolo abilitativo comunale è rilasciato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza o secondo le diverse casistiche previste all'Art. 87 e ss.mm.e ii. del DLgs 259/2003.

3. Per le modifiche ed implementazioni di impianti già esistenti, nei casi previsti dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 Artt. 6, è sufficiente un'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'Art. 87 del DLgs 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento al Comune ed agli altri organismi che hanno rilasciato i precedenti titoli sullo stesso impianto.

Gli interventi riguardanti gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt e non comportanti la realizzazione di pali o tralicci, sono soggetti a presentazione di istanza di cui all'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 a condizione che l'impianto sia localizzato all'interno dei siti individuati nel Piano comunale degli Impianti - Mappa delle Localizzazioni.

Art. 8 - Criteri per la localizzazione degli Impianti.

1. Si applicano i criteri così come definiti all'Art. 11 della Legge Regionale 49/2011. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, gli impianti per la telefonia cellulare sono preferibilmente collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale; ove ciò non è possibile, vengono posti su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà di altri soggetti pubblici o privati.

2. Compatibilmente con il mantenimento dell'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti, è consentito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni al fine di ridurre il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.

3. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.

4. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrato degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare.

Art. 9 - Norme e disposizioni tecniche relative agli impianti fissi esistenti

Gli interventi sugli impianti esistenti oggetto delle disposizioni del presente Regolamento possono essere:

- a) la riconfigurazione;
- b) il risanamento o la bonifica, con o senza delocalizzazione;
- c) la dismissione o cessazione.

Art. 10 - Prescrizioni ed indicazioni tecniche di progettazione

1. La realizzazione o la trasformazione delle stazioni radio-base per la telefonia mobile, in quanto equiparate alle opere di urbanizzazione primaria, deve avvenire, secondo quanto indicato dalle normative specifiche di settore, corredata della necessaria documentazione tecnica ivi compresa quella prevista dal presente regolamento.

2. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti SRB devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.
3. Gli impianti dovranno essere accessibili, oltre che al personale tecnico preposto alla installazione e alle manutenzioni, anche a tecnici incaricati dall'Amministrazione Comunale dell'attività di verifica e alle altre autorità preposte al controllo ai sensi della normativa vigente.
4. Gli impianti di trasmissione dei singoli gestori, dovranno di norma essere allocati su un unico palo, salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nella condizione che il valore di campo elettromagnetico relativo, sia compatibile con i limiti di esposizione della popolazione e con i valori di attenzione e con gli obiettivi di qualità disposti dalle norme vigenti.
5. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.

Art. 10 bis - Divieto di installazione degli Impianti

1. E' stabilito il divieto dell'installazione degli impianti in aree o siti diversi da quelli indicati nel Piano comunale degli impianti - Mappa delle Localizzazioni.
2. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.
3. L'Amministrazione Comunale, tramite il SUAP, può rilasciare il titolo abilitativo per impianti non inseriti nel programma comunale soltanto in caso di motivate ragioni di urgenza e indifferibilità rispetto alle esigenze di funzionalità della rete così come previsto all'art. 10 c. 4 della L.R.T n°49/2011, da esplicitarsi in apposita relazione tecnica, previo parere dell'Osservatorio Permanente.

Art. 10 ter - Aree Sensibili

Nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili.

In tali aree ricadono:

Edifici scolastici:

- scuole materne;
- scuole elementari;
- scuole medie inferiori;
- scuole medie superiori;

Edifici a funzione pubblica o di uso pubblico:

- asili nido;
- baby parking e/o nido domiciliare;
- case di riposo;
- case di cura;
- aree verdi attrezzate per la permanenza ed il gioco dei bambini.

Art. 10 quater – Impianti di altri Enti Pubblici

1. Tutti gli Enti pubblici diversi dal Comune ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia che abbiano necessità di installare impianti di cui al presente Regolamento

devono inviare all'Ufficio competente del Comune, 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l'espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

2. Nei casi diversi da quelli del comma precedente valgono le procedure di cui al presente Regolamento; in ogni caso resta invariato l'obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al DPCM 8 luglio 2003.

Art. 11 - Caratteri tipologico ambientali degli impianti fissi

1. Qualunque sia la localizzazione proposta dal gestore secondo i criteri preferenziali localizzativi di cui ai precedenti articoli, gli impianti inseriti nei Programmi annuali delle installazioni fisse per la telefonia mobile vengono sottoposti, nell'ambito dell'istruttoria volta all'aggiornamento annuale del Programma, alla valutazione degli impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale secondo criteri che la Giunta Municipale, con proprio atto, dovrà approvare, nel rispetto delle direttive fornite ai successivi commi 2, 3 e 4, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, ferma restando la necessità di richiedere ai concessionari l'utilizzo della migliore tecnologia possibile in grado di garantire il necessario servizio di telefonia.

2. I criteri, individuati dalla Giunta, funzionali alla valutazione degli impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale dovranno considerare almeno:

- a) ingombro della sezione della struttura;
- b) concentrazione di impianti per sito;
- c) innalzamento dell'antenna rispetto ai manufatti preesistenti;
- d) alterazione del profilo dello skyline;
- e) vicinanza a monumenti;
- f) visibilità all'uscita da monumenti;
- g) visibilità da luoghi pubblici;
- h) visibilità da percorsi turistici;
- i) visibilità dai principali elementi della viabilità;
- j) mimetismo/mitigabilità;
- k) vicinanza a recettori sensibili;
- l) densità abitativa nell'intorno del sito.

3. Nel dettare i criteri di cui al comma 1, la Giunta dovrà considerare che, per ogni impianto o installazione sia relativamente ai supporti che ai corpi emittenti, che agli shelters, che agli interventi di mitigazione e inserimento paesaggistico deve essere perseguito il massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano di previsto inserimento. A tal fine i gestori dovranno valutare, caso per caso, utilizzando la miglior tecnologia disponibile, in fase progettuale: forma, dimensione, materiali, colore, e collocazione specifica dell'installazione per minimizzare l'intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione.

4. I gestori dovranno inoltre tenere conto della conformazione architettonica dell'edificio prescelto, in particolare, armonizzando la posa in opera degli apparati emittenti, con eventuali elementi singolari emergenti dalla copertura (vani scale, torri ascensori, ringhiere di terrazzi, sottotetti, etc.).

5. Non sono comunque consentiti, salvo eccezioni che dovranno essere considerate caso per caso e motivate dall'Amministrazione in fase di aggiornamento annuale del

programma, interventi di mitigazione tramite installazione di “finti camini”, “finti alberi” o mediante l'applicazione di pannelli di mascheramento su pali o tralicci.

Art. 12 – Impianti Mobili su Carrato, Impianti Provvisori

1. Previo parere favorevole degli organismi preposti, come da art.86, 87 e 88 del D.LGS.259/03 e s.i.m e con richiesta motivata, possono essere autorizzate installazioni di SRB provvisorie sul territorio comunale.

2. Ad istanza dell'interessato, da presentarsi sempre nel rispetto e con le forme dell'art. 87 D.Lgs. 259/2003, il Dirigente competente trasmette la richiesta all'Osservatorio permanente per l'esercizio della funzione consultiva di cui al precedente art. 5.

3. Il Dirigente, a seguito della discussione della richiesta nell'Osservatorio, esamina la richiesta presentata, completa della stessa documentazione prevista per l'autorizzazione di cui all'art. 87 del D.Lgs 259/2003 e decide sul rilascio o meno del titolo abilitativo a cura dello Sportello Unico.

4. Gli impianti contemplati al presente articolo debbono essere autorizzati preferibilmente se ricadenti su area pubblica

Della disponibilità della medesima deve essere fornita documentazione al momento della presentazione della richiesta.

La validità dell'autorizzazione non può superare i 60 giorni dalla comunicazione del rilascio del titolo abilitativo al richiedente

5. I soggetti interessati all'installazione di impianti mobili su carrato ovvero impianti provvisori devono presentare la richiesta di autorizzazione al Comune almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando:

- a) l'ubicazione dell'impianto;
- b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - 1) i diagrammi d'irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - 2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - 3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - 4) il guadagno dell'antenna;
 - 5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - 6) la polarizzazione;
 - 7) la frequenza utilizzata;
 - 8) la potenza massima immessa in antenna.

Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici.

6. Può essere concessa, a richiesta dell'interessato, una sola proroga di massimo ulteriori 60 giorni ed entro tale data l'impianto è disattivato. Entro i 10 giorni successivi la SRB deve essere definitivamente rimossa.

Art. 13 – Catasto Regionale degli Impianti

1. Il Catasto Regionale degli impianti, è definito ed attuato ai sensi dell'art. 5 della L.R. 49/2011 e s.m.i.; l'Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto indicato dalla L.R. 49/2011 collabora con la Regione alla formazione ed all'aggiornamento del catasto regionale, provvedendo in via telematica, allo scambio ed alla trasmissione dei dati e delle informazioni, con particolare riferimento ai controlli.

2. Per le finalità del presente articolo, gli impianti esistenti ed in attività alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nonché quelli messi in esercizio successivamente, sia che la relativa autorizzazione sia intervenuta con le modalità di cui al presente Regolamento, che secondo il regime autorizzativo precedentemente in vigore, che in assenza di provvedimento autorizzativo espresso, sono oggetto di comunicazione, al fine di consentire all'Amministrazione Comunale la formazione e l'aggiornamento del Catasto degli impianti.

Art. 14 - Azioni di risanamento

1. Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dell'art. 7 e 16, comma 6, della L.R. Toscana n°49/2011, avvalendosi qualora ritenuto utile, del Comitato Tecnico per gli impianti di cui all'art.7 della L.R.49/2011.

2. Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'Arpat o della competente struttura della ASL, riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge.

3. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.

4. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui al presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.

5. In ogni caso l'Amministrazione Comunale assicura, anche mediante poteri d'urgenza per la tutela della salute, l'immediata riconduzione dei livelli di esposizione entro i limiti, valori e obiettivi di qualità.

6. Qualora le azioni di risanamento non possano garantire il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di qualità, l'Amministrazione Comunale provvede alla delocalizzazione degli impianti nelle aree più adeguate alla localizzazione in difetto.

7. Qualora si renda necessario procedere alla delocalizzazione in un Comune diverso dall'attuale, si provvede in tal senso d'intesa tra i comuni interessati.

Art. 14 bis - Rilocalizzazione degli Impianti

Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando: gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove non è prevista la localizzazione; è accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento.

Art. 15 – Vigilanza e Controlli

1. Ai fini dell'attuazione delle presenti norme, ogni modifica agli impianti o apparati, sia per tipo, modello, potenza o altro, dovrà seguire le procedure previste dalla legge e dal presente regolamento.

2. Le funzioni di controllo e vigilanza saranno svolte dall'Amministrazione Comunale che può avvalersi di Arpat secondo quanto disposto dall'articolo 13 della Legge Regionale 49/2011.

3. In particolare dovrà essere garantito l'accesso agli impianti da parte del personale incaricato dall'Amministrazione Comunale, in particolare alle sale apparati di ciascun gestore, al fine di poter verificare, tramite strumenti di lettura posti in luoghi accessibili, la potenza istantanea di ogni portante per ogni singola cella e il numero delle portanti accese.

4. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio sanitario nazionale.

5. Nel caso di superamento dei limiti di legge si provvederà ad attivare le procedure di risanamento così come previsto dal presente regolamento.

6. Gli oneri derivanti dalle azioni di vigilanza e controllo potranno essere finanziati con i proventi derivanti dai canoni di occupazione di aree e immobili pubblici relativi agli impianti di cui al presente regolamento.

Art. 16- Sanzioni Amministrative

Si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 14 della Legge Regionale 49/2011 o da altre specifiche norme di legge dettate in materia

Art. 16 bis – Partecipazione ed Informazione

Il Comune promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell'attività di formazione ed aggiornamento del programma comunale degli impianti e di eventuali attività di vigilanza e monitoraggio compiuta.

Art. 17 – Concessione aree comunali

1. I vani di alloggiamento e i pali di supporto delle SRB posti nelle aree di proprietà comunale saranno oggetto di concessione ai gestori, licenziatari di telefonia mobile, previa definizione delle condizioni contrattuali.

2. I gestori, preliminarmente alla richiesta del titolo abilitativo all'installazione dell'impianto debbono ottenere la concessione comunale dell'area e/o immobile ove sarà ubicata la SRB. A tal fine, i gestori inoltrano istanza all'Amministrazione Comunale (Uff. Patrimonio) per l'ottenimento della concessione.

3. Le condizioni per la concessione dei beni comunali, in ordine a durata, canone e obblighi del concessionario, sono stabilite in modo da garantire il rispetto del principio di pari trattamento dei gestori.

4. I pali, i locali di alloggiamento e le opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione delle SRB, saranno realizzate da parte dei gestori, salvo diverse determinazioni da parte dell'Amministrazione Comunale.

5. A garanzia degli adempimenti dei gestori viene stipulata da ciascuno di essi apposita garanzia fideiussoria.

6. Allo scopo di finanziare le eventuali attività necessarie all'attuazione del presente Regolamento e all'elaborazione, monitoraggio e aggiornamento del Programma comunale degli impianti, l'Amministrazione Comunale istituisce un apposito fondo non inferiore al 5% delle somme derivanti ogni anno dai versamenti dovuti a vario titolo all'Amministrazione dagli operatori per l'installazione degli impianti.

Art. 18 - Educazione Sanitaria

L'Amministrazione Comunale, in aderenza allo spirito della L.R. 49/2011, ed in particolare in aderenza all'art. 8, comma 1 lett. e), anche coordinandosi con gli altri Organi tecnici (in particolare con ARPAT ed USL), persegue l'obiettivo di sensibilizzazione della cittadinanza sul tema dell'elettromagnetismo, illustrando ai cittadini gli sviluppi della scienza sugli eventuali effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici e le buone norme comportamentali legati all'utilizzo della telefonia mobile e per internet/banda larga. In particolare dovrà essere data priorità alla sensibilizzazione verso le fasce giovanili, anche mediante dibattiti ed attività guidate all'interno delle istituzioni scolastiche.

Art. 19 – Monitoraggio

1. L'Amministrazione Comunale, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, può coordinare campagne di monitoraggio dei valori dei campi elettromagnetici emessi dagli impianti di telefonia mobile e/o di televisione mobile.
2. Le attività di monitoraggio, effettuate senza preavviso nei confronti dei gestori e anche con caratteristiche di continuità, saranno svolte da enti ovvero da tecnici di riconosciuta esperienza selezionati.
3. I dati provenienti dalle attività di monitoraggio saranno integrati con i dati provenienti dalle attività di controllo e utilizzati per l'integrazione del catasto degli impianti.

Art. 20 -- Disposizioni Transitorie e Finali

1. Gli impianti attivi alla data di entrata in vigore del programma comunale di cui all'art. 9 della legge Regione Toscana n.49/2011 e per i quali è prevista la delocalizzazione dovranno ottemperare alle disposizioni entro il termine massimo di mesi 24 decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. La delocalizzazione di un impianto prevede azioni concordate con le società interessate in modo da definirne tempistica e modalità.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al primo comma e al secondo comma, l'Amministrazione comunale provvederà ad adottare i provvedimenti sanzionatori anche di natura cautelare previsti dalle norme statali e regionali vigenti che disciplinano la materia.
4. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.

Art. 21 - Entrata in Vigore

Il regolamento entra in vigore nei termini di cui all'art. 4 dello Statuto comunale.